



Città di Lucca

Amministrazione comunale
183/SB

Determinazione n. 670 del 16/04/2019

Oggetto: VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 (PROPONENTE: MANIFATTURA SIGARO TOSCANO S.P.A.) - DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS.

Il Dirigente

Premesso che

il Nucleo Unificato Comunale di Valutazione (*NUCV: Autorità Competente ai sensi della deliberazione CC 63/2012*) ha acquisito il documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (*VAS*) della proposta di Variante richiesta - ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 160/2010 - da Manifatture Sigaro Toscano s.p.a relativamente al "*Progetto per la realizzazione di un capannone di deposito nel plesso industriale in via E. Mattei 780 a Mugnano*";


il NUCV ha avviato - con nota prot. 31703/2019 in atti - le consultazioni previste dall'art. 22 c.3 della lrt 10/2010 ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, previa individuazione dei soggetti ritenuti competenti in materia ambientale;

i soggetti interpellati sono stati: Regione Toscana, Amministrazione Provinciale di Lucca, ARPAT, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord, Ente di Bonifica Consorzio 1 Toscana Nord, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Genio Civile – Toscana Nord (sede di Lucca), Soprintendenza Archeologia, Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, ENEL s.p.a., SISTEMA AMBIENTE s.p.a. G.E.A.L. s.p.a., GESAM reti s.p.a., TERNA s.p.a., i settori dipartimentali 3 “Ambiente e Sistemi Informativi”, 5 “Lavori Pubblici e Urbanistica” e 8 “Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio” del Comune di Lucca;

nel termine fissato del 8 aprile 2019 sono pervenuti i contributi di:

- a) ARPAT che ha comunicato di non esprimere il parere sul procedimento in oggetto, invocando il notevole carico di lavoro del Dipartimento, le risorse disponibili e quanto previsto dalla Carta dei Servizi e delle attività della Agenzia, indicando comunque la possibilità di acquisire dati ambientali su specifiche banche dati;
- b) Gesam reti spa che si è espressa favorevolmente alla esecuzione di quanto progettato, richiedendo alcune specifiche che, peraltro, potranno essere valutate in altra sede, non potendosi ricavare dalle medesime alcuna particolare prescrizione;
- c) Terna Rete Italia spa che, rilevato come nella zona oggetto degli interventi non siano presenti linee elettriche di proprietà TERNA S.p.A., esprime nulla osta alla realizzazione delle opere;
- d) la Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore "Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale" che afferma: "*Sulla base delle informazioni fornite si ritiene di condividere le conclusioni adottate nel documento preliminare di verifica di assoggettabilità, ovvero che la Variante al Regolamento Urbanistico in oggetto possa essere escluso dall'applicazione della VAS*";

peraltro, sempre la regione Toscana, fa presente che: "*in relazione all'aggravio del quadro emissivo in aria e dell'effetto sulla qualità dell'aria, dovrà essere verificata la presenza di aree di superamento, aree non critiche o aree*



contermini alle aree di superamento, conseguentemente dovranno essere condotte le verifiche e le valutazioni di cui all'art.10 delle NTA del PRQA.";

i contributi pervenuti sono conservati agli atti del presente provvedimento;

il NUCV si è riunito il giorno 15 aprile 2019 per raccogliere i dati della consultazione avviata;

l'art. 10 delle NTA del PRQA, al punto b) prevede che: "Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o divaricazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA";

il documento preliminare ammette che: "durante la fase di costruzione si avrà un innalzamento dei livelli di inquinamento dell'aria, che però saranno circoscritti a tale periodo, in quanto i flussi del traffico subiranno un aumento.";

la segnalazione inserita nel contributo della Regione, nell'evocare l'individuazione di possibili "azioni di mitigazione", trattandosi di effetti collegati precipuamente alla fase di costruzione del capannone/deposito, evoca – plausibilmente, con maggiore appropriatezza - il riferimento all'art.12 delle NTA del PRQA (*Indirizzi per le attività di cantiere*), laddove si prevede che: "E' fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l'emissione di polveri nelle attività di cantiere.....";

il NUCV ha rilevato come i contributi e le osservazioni pervenute abbiano di fatto confermato quanto rinvenibile nello stesso documento preliminare che analizza compiutamente e descrive i contenuti della scelta di progetto, sviluppando adeguatamente l'analisi dei possibili effetti ambientali;

in definitiva la variante collegata al progetto, in ragione della modifica della destinazione d'uso dell'immobile, si sviluppa in modo peculiare nell'ambito del d.P.R. 160/2010 e prefigura limitate ricadute - previste e/o prevedibili - in conseguenza dalla realizzazione del progetto, peraltro circoscritte alla sua fase di esecuzione e non della utilizzazione della nuova struttura come magazzino/deposito;

gli obblighi previsti dall'art. 12 delle NTA del PRQA valgono come tali nella loro funzionalizzazione ad un "obiettivo" che consta nella minimizzazione delle polveri nel corso delle attività di cantiere, non potendosi qui tradursi in specifiche e puntuali prescrizioni, se del caso conseguenti a provvedimenti che potranno essere adottati nell'ambito del PAC;


per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, si dà atto che, nel corso dell'istruttoria oltre che ai fini della adozione del presente atto, non sono state segnalate o rilevate - in capo a chi vi ha preso parte - situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;

quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R.T. 10/2010, nella sua qualità di Presidente del N.U.C.V., Autorità Competente ai sensi della deliberazione CC 63/2012 dato atto della unanime valutazione da parte dei componenti del N.U.C.V. nella seduta del 15.11.2019,

d e t e r m i n a

1 di escludere dalla procedura di VAS la proposta di Variante richiesta - ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 160/2010 - da Manifatture Sigaro Toscano s.p.a relativamente al "Progetto per la realizzazione di un capannone di deposito nel plesso industriale in via E. Mattei 780 a Mugnano";

2 di rendere nota la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS mediante la pubblicazione prevista dal comma 3 dell'art. 22 della L.R.T. 10/2010;



3 di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 8.1 - Sportello Unico per le Imprese

U.O. 5.4 - Strumenti Urbanistici

U.O. 3.1 - Tutela Ambientale

Mercanti Valentina

Mammini Serena

Avvocatura Comunale

08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente

05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente

03 - Settore Ambiente e Sistemi Informativi - Dirigente